



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Repertorio n. 15 del 30 gennaio 2012

ADOZIONE DI UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE AI SENSI DELL' ART.7, COMMA 2, LETTERA E) D.LGS N. 215/2003 IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;


VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento all'articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39»;

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di Direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010, con il quale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs 215/2003 e 2 del DPCM 11 dicembre 2003, si è inteso costituire, all'interno dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali,





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

un apposito Comitato tecnico per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 221 del 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010 alla costituzione formale del Comitato tecnico dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215;

RITENUTO di procedere all'adozione formale di una raccomandazione generale ex art.7, comma 2, lettera e), D.Lgs n. 215/2003 in materia di iscrizione nei registri della popolazione residente;

RICHIAMATA l'istruttoria svolta dall'Avv. Olga Marotti, esperta presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 11 dicembre 2003, all'uopo incaricata dal Direttore dell'Ufficio;

PRESO ATTO altresì dell'attività di consulenza tecnico-giuridica svolta in proposito dal Comitato Tecnico nella seduta del 17 gennaio u.s.;


RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale di una raccomandazione generale resa ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs n. 215/2003 in materia di iscrizione nei registri della popolazione residente,

DECRETA

- di adottare ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera e), D.Lgs n.215/2003 una raccomandazione generale in materia di iscrizione nei registri della popolazione residente, che, allegata sotto la lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di trasmettere la raccomandazione in oggetto alle parti potenzialmente interessate, curandone la relativa diffusione, oltre che sul proprio sito www.unar.it, anche mediante le Prefetture, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'Unione delle Province Italiane (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Massimiliano Mognani)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Allegato "A" al Rep. n. 15 del 30 gennaio 2012

ADOZIONE DI UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE AI SENSI DELL' ART.7, COMMA 2, LETTERA E) D.LGS N. 215/2003 IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Premessa


Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.) con il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica (art. 7, comma 1, d.lgs. 215/2003).

Tra i compiti esplicativi della funzione cui è preposto, la legge attribuisce all'U.N.A.R., anche quello di formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica (art. 7, comma 2, lett. e)); l'attuazione di tale compito è prevista per l'efficacia dell'azione amministrativa collegata alla prevenzione dei fenomeni discriminatori e ciò in quanto per il suo tramite si consente a tutti gli operatori del settore (uffici ed enti pubblici e parti sociali) di interpretare e applicare uniformemente le norme di riferimento, nazionali e sovranazionali, concorrendo all'attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

L'U.N.A.R., in ottemperanza al compito attribuito per legge, con la formulazione di raccomandazioni si fa quindi carico di segnalare i possibili profili di illegittimità degli atti e comportamenti che persone, enti pubblici e privati possono porre in essere in violazione dei principi di parità di trattamento e con riferimento alle fattispecie discriminatorie previste dall'art 43 T.U.I. 286/1998.¹

La tematica affrontata nel presente atto riguarda essenzialmente i requisiti in materia di iscrizione anagrafica per soggetti che non sono cittadini italiani, in funzione del limite oltre il quale si potrebbe configurare un'ipotesi di discriminazione.

¹ L'art. 43 TUI prevede che "può compiere un atto di discriminazione il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; o chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; o chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;" o, infine, "chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità" (art. 43 T.U. 286/1998).





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Fondamento della raccomandazione è la dimensione costituzionale dell'eguaglianza, nel senso che trattamenti differenziati tra soggetti (stranieri e cittadini italiani), in relazione alla fruizione di diritti essenziali della persona, rappresentano una discriminazione (cfr. art. 3 Cost. e art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva n. 2000/43/CE in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale).

La Costituzione italiana, all'art. 10, comma 2, subordina l'accesso ed il godimento di diritti sociali degli stranieri alle previsioni di legge, ma in conformità a norme e trattati internazionali. Il testo unico sull'immigrazione (TUI), fornisce la sistematizzazione dei principi dell'articolo 10 citato.

Pertanto, l'*ambito soggettivo* della presente raccomandazione riguarda principalmente gli *stranieri extra-comunitari*, stante, per gli stranieri comunitari, la garanzia della libertà di circolazione e l'assimilazione alle condizioni di trattamento previste dallo Stato per i propri cittadini in conformità agli strumenti normativi specifici vigenti.

L'*ambito oggettivo* prende in considerazione l'iscrizione anagrafica e le ipotesi di limitazione o diniego della stessa.

Il riconoscimento del diritto di non discriminazione previsto dall'articolo 12 del Trattato europeo, il quale dispone che ".....è vietata ogni discriminazione fondata sulla nazionalità", dovrebbe comportare l'adozione ed il mantenimento di un sistema che abbia la capacità di rimuovere ogni tipo di discriminazione diretta ed indiretta.

La presente raccomandazione concerne una problematica di rilievo nell'ambito delle politiche antidiscriminazione. Sono stati sottoposti all'attenzione dell'U.N.A.R., attraverso segnalazioni di singoli e di associazioni, vari casi di "possibili fattispecie di discriminazione" collegate all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri, sia comunitari che appartenenti a Paesi terzi.


Considerato che:

La funzione dell'Anagrafe, o registro della popolazione residente, è quella di registrare nominativamente, in base a caratteri di tipo naturale o sociale, i soggetti residenti in ogni Comune, tanto singoli, quanto come componenti di una famiglia o di una convivenza, nonché di registrare le eventuali variazioni della situazione accertata.

Il concetto di residenza in generale si rinviene, come noto, nell'art. 46 del codice civile e coincide con quello della dimora abituale, ovvero si costituisce di due elementi: quello oggettivo della permanenza abituale della persona in un certo luogo e quello soggettivo della volontarietà di tale stabile permanenza, desumibile anche dalla condotta della persona.

L'iscrizione anagrafica è individuata, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, come un diritto soggettivo "perfetto" per tutte le persone, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che si trovino sul territorio nazionale in maniera non transitoria o occasionale.

La legge anagrafica (legge 24 dicembre 1954, n. 1128, e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 223 del 1989) all'art. 2 fa "obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche.”

La rispondenza dell'anagrafe alla propria funzione istituzionale e normativa, e, quindi, la regolare tenuta dei registri, implica la coesistenza di due fattori:


- 1) L'adempimento dell'obbligo anagrafico da parte dei competenti Uffici comunali (cfr. d.lgs. 267/2000, conosciuto come TUEL, all'art. 13: “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,...omissis” e all'art. 14 rubricato *Compiti del Comune per servizi di competenza statale* che recita “Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe,...omissis.”
- 2) L'adempimento degli obblighi da parte dei singoli cittadini, di iscrizione e dichiarazione di mutamenti intervenuti tali da consentire che il registro rispecchi la realtà effettiva.

E' importante sottolineare poi come l'attività anagrafica sia una base essenziale allo svolgimento di altrettanto importanti servizi pubblici, come quello scolastico, tributario, elettorale, assistenziale, di leva, ciò che fa ben comprendere come il diniego o la limitazione all'iscrizione di alcuni soggetti possa avere ricadute fortemente negative sulla fruizione di diritti fondamentali dell'individuo.

Sul tema dell'iscrizione anagrafica è intervenuto con propria circolare n. 8 del 29 maggio 1995 in materia di iscrizione anagrafica di cittadini italiani, il Ministero dell'interno che ha precisato, tra l'altro “In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale.”

Il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U.I., all'art. 6, comma 7, prevede che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.”, così stabilendo parità di condizioni in materia tra cittadini stranieri e italiani.

Inoltre, il relativo regolamento di attuazione, DPR n. 394/99, (modificato dal d.P.R. n. 334/04), all'art. 15, comma 1, prevede che “le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento”, così confermando, attraverso tale rimando alla norma fondamentale in materia di anagrafe, la parificazione tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

La richiamata circolare n. 8 del Ministero dell'Interno del 29 maggio 1995 dichiara altresì che “la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata a nessuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale, in palese violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale”.

Potrebbe sussistere, dunque, l'illegittimità di atti amministrativi, quali ordinanze sindacali o delibere di giunta che imponessero requisiti ulteriori o più stringenti ai cittadini stranieri comunitari, rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani, per la possibile violazione della normativa antidiscriminazioni, e, in particolare sulle norme poste, sia a livello interno che dal diritto comunitario, a presidio e garanzia della parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri e stranieri, siano essi extracomunitari o appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione.


Laddove quindi, mediante disposizioni contenute in ordinanze comunali, delibere di giunta, o altri atti amministrativi fossero introdotti requisiti ulteriori e più restrittivi, o un trattamento differenziale deteriore per i cittadini stranieri comunitari, rispetto ai cittadini italiani, in tema di attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente, potrebbe determinarsi la violazione del principio di parità di trattamento perché sussisterebbe un trattamento differenziale in peius per tali cittadini stranieri. Nel caso potrebbe configurarsi una discriminazione diretta consistente nel prevedere un obbligo ulteriore per gli stranieri rispetto ai cittadini italiani in analoga situazione, ovvero richiedenti l'iscrizione anagrafica, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e di parità di trattamento previsto dal T.U.I. all'art. 2 comma 2 e dall'art. 2 del decreto legge 9 luglio 2003 n. 215, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale (Direttiva n. 2000/43/CE).

In particolare, l'obbligo di documentare il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma fondamentale in materia di iscrizione anagrafica, oltre ad essere in contrasto con quanto disposto dal richiamato art. 6, comma 7 del T.U.I. circa l'identità di condizioni per l'iscrizione anagrafica tra cittadini italiani e stranieri, si porrebbe altresì in contrasto con quanto disposto dalla legge sull'iscrizione anagrafica in tal modo integrando una discriminazione nei loro confronti.

Alla conclusione citata è, peraltro, pervenuto recentemente il Tribunale di Brescia (cfr. Tribunale di Brescia, sentenza 8 Aprile 2010-Sezione Volontaria giurisdizione) affermando che “la parte di informativa o circolare che si riferisce ai cittadini extracomunitari, laddove impone la produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per un cittadino italiano, ha carattere discriminatorio”.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari, il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, per i cittadini comunitari che lavorino in Italia richiede, ai fini dell'iscrizione anagrafica, il possesso di :

- a) un documento di identità valido per l'espatrio; b) il codice fiscale; c) la documentazione attestante l'attività lavorativa autonoma o subordinata;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Per quelli che siano iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale:

a) un documento di identità valido per l'espatrio; b) il codice fiscale; c) la documentazione attestante l'iscrizione al corso di studio o formazione professionale; d) una polizza sanitaria; e) l'autocertificazione delle disponibilità di risorse economiche. Uguali requisiti sono richiesti per il cittadino comunitario presente in Italia per altri motivi.

Per l'iscrizione di un familiare comunitario di cittadino comunitario già residente in Italia sono necessari:


a) un documento di identità valido per l'espatrio; b) il codice fiscale; c) la documentazione attestante il legame di parentela; d) l'autocertificazione di essere a carico solo nei casi previsti dalla legge (figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico); e) l'attestazione di iscrizione in anagrafe del familiare già residente.

La direttiva n. 38/2004 dell'Unione Europea, recepita con il citato d.lgs. 30/2007, assegna funzioni importantissime agli uffici anagrafe dei Comuni per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini comunitari, che sostituisce di fatto la carta di soggiorno, ma non prevede, come necessario, il possesso, ad esempio, del passaporto per tutte le categorie prese in considerazione. Il requisito del passaporto si potrebbe porre, dunque, in contrasto con il principio di libera circolazione, correlato a quello per il quale, nell'ambito dell'Unione (spazio Schengen), è necessaria solo la dimostrazione incontrovertibile della propria identità e della liceità dell'espatrio.

Con riferimento alle eventuali verifiche circa l'effettiva sussistenza dei requisiti igienico sanitari, l'art. 1 comma 19 della legge del 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha previsto la facoltà di verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari nei confronti di chi richieda l'iscrizione anagrafica, e non l'obbligo, che non potrebbe, dunque, essere imposto a livello di competenza regolamentare comunale.

Il tema è stato affrontato anche dal Tribunale di Brescia nella decisione citata, ove si afferma che *"esula dalle sue attribuzioni di ufficiale di anagrafe qualsiasi scelta diretta a fronteggiare il fenomeno migratorio....(omissis)...l'art. 54 TUEL riconosce a un Sindaco anche competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, tra le quali non rientrano, all'evidenza, le iscrizioni anagrafiche condizionate all'esistenza di requisiti ben individuati e eguali per tutti i soggetti richiedenti, siano essi cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia."*

La competenza normativa, in materia di immigrazione e comunque di condizione giuridica degli stranieri, nonché di anagrafe, come disposto dall'art. 117 Cost. comma 2, lett. b) e lett. i) a seguito della riforma del titolo V, appartiene allo Stato : eventuali modifiche possono essere contenute solo nella normazione statale. Ordinanze che prevedessero per i cittadini extracomunitari dei requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge fondamentale in materia di anagrafe richiamata dal T.U.I., travalicherebbero dunque le competenze comunali.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

In tal senso, il Tribunale di Brescia, nella citata pronuncia, afferma che *“se è vero da un canto che il Sindaco, in materia di anagrafe, ha la funzione di tenuta dei registri di Stato Civile (TUEL art. 54 comma 3), di tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e di esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici (legge .n. 1228/54 artt. 3 e 4) e, come tale, esercita i poteri di Ufficiale del Governo, è altrettanto vero dall'altro che esula dalle sue attribuzioni di Ufficiale di anagrafe qualsiasi scelta diretta a fronteggiare il fenomeno migratorio...omissis...l'art 54 del TUEL riconosce al Sindaco anche competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza, tra le quali non rientrano, all'evidenza, le iscrizioni anagrafiche condizionate all'esistenza di requisiti ben individuati ed uguali per tutti i soggetti richiedenti, siano essi cittadini italiano o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.”*

Sulla base delle ragioni su esposte, l'U.N.A.R., ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) del D.lgs 215/2003, formula ai destinatari di tale atto la seguente

RACCOMANDAZIONE:

mantenere ferma l'attenzione alle situazioni segnalate, evitando di prevedere, ai fini dell'iscrizione anagrafica di stranieri comunitari, documentazione o possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani, e per i cittadini di Paesi estranei all'UE, il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dal TUI, ovvero permesso di soggiorno annuale e passaporto in corso di validità.

Ai destinatari si raccomanda altresì di cooperare, attraverso gli uffici competenti, con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'espletamento dei compiti ascrittigli dalla legge, anche mantenendo vivo un dialogo costante, leale ed istituzionale sui temi di interesse.

